

- Colli Euganei: Monte Cito	IT3260013
- Colli Euganei: Rocca Pendice	IT3260012
- Colli Euganei: Monte Ricco	IT3260011
- Colli Euganei: Monte Lozzo	IT3260010
- Palude di Onara	IT3260001
- Fontane Bianche di Lancenigo	IT3240012
- Sile Morto di Villapendola Alzaia	IT3240009
- Sile Morto di Cendon S. Elena	IT3240010
- Sile: Sorgenti, Palludi di Morgano e S. Cristina	IT3240011
- Sile: Ansa A. S. Michele Vecchio	IT3250011
- Bosco Nordico	IT3250007
- Delta del Po: Rami Fluviali	IT3270012
- Delta del Po: Scanni Fra il Po di Maistra e il Po di Goro	IT3270002
- Valle Vecchia di Caorle	IT3250020

L'Assessore alle Politiche Comunitarie, Ciclo integrato dell'acqua, Demanio e patrimonio, Parchi, Francesco Piccolo conclude la propria relazione e propone alla giunta Regionale, il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con P.C.R. 28 maggio 1992, n. 382;

Viste le precedenti deliberazioni attuative del programma Bioitaly;

- n. 1148 del 14.3.1995;

- n. 6307 del 20.12.1994;

- n. 59 del 9.1.1996;

- n. 1804 del 24.1.1996;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente richiamata in premessa;

#### delibera

1) di operare una prima individuazione di aree, come elencate in premessa per la destinazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

2) di operare una prima individuazione di siti, come elencati in premessa per la formulazione da parte del Ministero dell'Ambiente della proposta della Commissione Europea ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 357/1997;

3) di individuare l'estensione territoriale delle citate zone di protezione speciale e dei citati siti di importanza comunitaria allegare cartografie in scala 1:50.000;

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della trasmissione al Ministero dell'Ambiente delle schede informative a dette aree, elencate nell'ambito del Programma Bioitaly;

5) di disporre la pubblicazione dei presenti provvedimenti nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 3.5.1989 n. 14 art. 2;

6) di prendere atto che il premesso provvedimento, in quanto costituente adempimento, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, viene inviata alla Commissione Statale di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Le allegare cartografie possono essere consultate presso la direzione urbanistica e beni ambientali. - Palazzo Linetti, Cannareggio, 99 - 30121 Venezia, tel. 041-2792573, ndr).

ALLEGATO (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 75.

Comune di Castelnuovo Bariano (RO). Inclusioni del "Gorgo Marola" negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.6.1939, n. 1497 a norma dell'art. 1, punto 1.

#### La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) l'area in Comune di Castelnuovo Bariano (RO), secondo la descrizione e con le limitazioni di cui alle premesse, è dichiarata di notevole interesse pubblico e viene inserita nell'elenco delle "Bellezze individue" limitatamente ai seguenti mappali;

Foglio 4, Mappali 131, 328, 331, 327, 239, 334, parte dei mappali 329, 330, 241, 130.

Foglio 4, Mappali n. 240 e parte dei mappali 132, 174.

Nell'area così individuata i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo non possono determinare distinzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497 del 29.6.1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità qualsiasi progetto di intervento che va a modificare l'aspetto della località.

Ditta Proprietaria:

- Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti con sede in Roma;

- Demanio Pubblico dello Stato Opere Idrauliche di II Categoria;

2) di stabilire che il Comune di Castelnuovo Bariano (RO) provvederà alla notifica del provvedimento agli interessati, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 3.6.1940, n. 1357, dandone comunicazione alla Direzione Urbanistica e Beni Ambientali;

3) copia del provvedimento sarà trascritta presso la conservatoria delle ipoteche.

(Gli allegati possono essere consultate presso la direzione regionale urbanistica e beni ambientali. - Palazzo Linetti, Cannareggio, 99 - 30121 Venezia, tel. 041-2792341, ndr).

ALLEGATO (omissis)

Bonifica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 5231.

Consorzio di bonifica Delta Po Adige - Taglio di Po (RO) Lavori di costruzione di un impianto irriguo tubato nel bacino Marchiona in comune di Ariano Polesine. Accordo bonario per la risoluzione delle riserve dell'impresa appaltatrice - art. 31 bis della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare - sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche - 31 luglio 1998, n. 86, per l'importo di L. 540.000.000, oltre all'I.V.A. se dovuta, a definitiva tacitazione di tutte le pretese avanzate, l'accordo bonario concluso tra la ditta Terzo s.r.l. di Verona, capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori civili di costruzione di un impianto irriguo tubato nel bacino Marchiona in comune di Ariano Polesine (RO) ed il consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po, subentrato al consorzio di 2 grado per l'Irrigazione del Polesine nella concessione dei lavori summenzionati, giuste deliberazioni della Giunta regionale 18 novembre 1986, n. 6123 e 27 febbraio 1987, n. 771;

2) di stabilire che alla definitiva determinazione, in ordine alla ripartizione tra la Regione del Veneto ed il consorzio di bonifica interessato, degli oneri connessi e conseguenti all'accordo come sopra approvato si provvederà con successivo provvedimento di questa Giunta;

3) di stabilire che all'assunzione dell'impegno della spesa a carico regionale, relativa all'atto transattivo come sopra approvato, provvederà con proprio decreto il Dirigente regionale della Direzioni per la Tutela del Territorio

rurale, previa acquisizione di specifico nulla osta rilasciato dalla Direzione regionale Lavori pubblici e Protezione civile, in conformità a quanto stabilito nella nota del Dipartimento per i Lavori pubblici 2 novembre 1994, n. 10804/32100 con riguardo all'utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 80400 del bilancio regionale di previsione;

4) di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazione della Giunta consortile.

Cave e miglioramenti fondiari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1999, n. 37.

Ditta Cave Marmo Rosso Verona S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di marmo, denominata "Busaferra", sita in Comune di Caprino Veronese (VE). (L.R. 44/82).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare, per i motivi riportati in premessa ed espressi dalla C.T.R.A.E., la ditta Cave Marmo Rosso Verona s.r.l. - C.F. 02681120230 - con sede in via Ponte n. 6, Ponton di Domegliara (VR) ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "Busaferra", sita in Comune di Caprino Veronese (VE), individuata con retinatura griglia nella planimetria catastale a scala 1:2.000 (tavola n. 1) allegata alla domanda in data 07.10.1997, pervenuta in Regione il 14.10.1997, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottelenate e debitamente vistata dal Dirigente Regionale o dal Dirigente del Servizio della Direzione Regionale competente che viene all'uopo delegato - sempre con la presente deliberazione a norma della L.R. 1 settembre 1972, n. 12;

2) di dare atto, sempre per i motivi espressi nel parere della C.T.R.A.E., che l'autorizzazione di cui al punto 1), sottoposta alle condizioni di ricomposizione ambientale ed alle prescrizioni e modalità fissate al successivo punto 3) del presente provvedimento, è compatibile con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti nell'area di cava;

3) di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni;

a) delimitare l'area di cava mediante recinzione costituita da tre ordini di filo metallico di altezza non inferiore a m. 1,50 entro 60 giorni dalla consegna o notifica del presente provvedimento;

b) porre in opera, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo la recinzione di cui alla lettera a), cartelli ammonitori di pericolo;